Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP21028 **Data: 19/11/2021**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Segnalazione dell' Ufficio Campionati Hockey della Fisg relativo all'incontro (18597) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Cortina d'Ampezzo (BL) il 10/10/2021 tra Cortina / Alleghe U19 (002) e HC Aosta Gladiators U19 (612).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612)** con il punteggio di 7-1 ai sensi dell' Art.30, n.1 e 3 del Regolamento di Giustizia .

Ammenda inflitta alla squadra dell' **A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612)** di € 200,00.- (duecento/00) ai sensi dell' Art.24, n.3, parte seconda, lett. B del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2021/2022 .

D) Motivazione:

A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612)

Il Giudice Unico Sportivo

premesso che

- con segnalazione dd. 13.10.2021, l'Ufficio Campionati Hockey denunciava il presunto irregolare impiego dell' atleta VOLA Chiara (tessera FISG 67786) nata il 03.04.2000, tesserata per la società HC Aosta Gladiators, nella gara del campionato nazionale Junior League Under 19 disputata il 10.10.2021 contro la squadra del Cortina/Alleghe, vinta da quest' ultima con il punteggio di 7-1;
- in particolare risulterebbe violato il disposto dell' Art. 4.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2021/2022 che recita: "È ammessa la partecipazione di atleti di genere femminile under 23 (nate dopo il giorno 1 gennaio 1998) che, sulla base delle qualità tecniche ed atletiche, sono inserite su un'apposita lista, depositata presso la segreteria hockey, su espressa proposta del Capo Allenatore della Nazionale Femminile U18 e del Capo Allenatore della Nazionale Femminile Senior, previo nulla osta del Medico Sociale della società presso la quale la giocatrice risulta tesserata. La partecipazione al campionato "Junior League" U19 sarà ammessa solamente per le atlete che, successivamente all'inserimento nell'apposita lista, ne facciano espressa richiesta sottoscrivendo un apposito modulo da richiedere alla segreteria hockey. Per le atlete minorenni di età il modulo di richiesta di partecipazione al campionato "Junior League" U19 dovrà essere sottoscritto anche da colui/coloro che esercitano la potestà genitoriale. Tutte le firme del modulo indicato nei paragrafi precedenti dovranno essere autenticate dal Presidente della società presso la quale l'atleta richiedente risulta tesserata".
- la violazione della citata normativa risiederebbe nel fatto che la società HC Aosta Gladiators non avrebbe provveduto a trasmettere alla Segreteria Hockey alcuna richiesta di impiego dell' atleta Vola Chiara.
-Ciò premesso, la segnalazione dell' Ufficio Campionati Hockey appare fondata, avendo la società HC Aosta Gladiators utilizzato nella partita contro la squadra Cortina/Alleghe U.19 l'atleta sopra citata, senza avere

preventivamente inoltrata l' espressa richiesta di impiego della medesima ai competenti Uffici FISG, in tal modo ponendosi in contrasto con l'espressa previsione normativa di cui all' Art.4.2 NOFA Giovanili 2021/2022.
La conseguenza dell' accertata violazione regolamentare è quella della sconfitta a tavolino della società HC Aosta Gladiators nella gara in esame, da ritenersi viziata sotto il profilo dell' equità sportiva. E' poi del tutto irrilevante, sotto il profilo disciplinare, che la squadra in questione sia già risultata soccombente sul campo di gioco (7-1).
A tale sanzione principale si aggiunge quella pecuniaria dell' ammenda, quantificabile nell' importo di €. 200.00.- (duecento/00).
Tutto quanto premesso, visto l' Art.30 del Regolamento di Giustizia,

decreta

la perdita della gara a tavolino nei confronti della squadra HC Aosta Gladiators con il punteggio di 7-1 nell' incontro di campionato nazionale Junior League Under 19 disputato il 10.10.2021 contro la squadra Cortina/Alleghe U.19;

- visti l'art. 24, n.3, parte seconda, lett. b del Regolamento di Giustizia, in riferimento alla violazione dell' art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2021/2022

infligge

alla società HC Aosta Gladiators la sanzione pecuniaria dell'ammenda di €. 200.00.- (duecento/00).

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi